

Deliberazione 27 gennaio 2010 – ARG/gas 7/10

Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale ed approvazione della metodologia di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 gennaio 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: deliberazione n. 234/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 51/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2008, ARG/gas 90/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 90/08);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQV);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2009, ARG/gas 88/09 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 8 gennaio 2010, GOP 1/10;
- la segnalazione dell’Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali del 16 marzo 2008, PAS 1/08 (di seguito: PAS 1/08);
- il documento per la consultazione 17 aprile 2009, DCO 7/09, intitolato “Compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione del gas naturale” (di seguito: documento per la consultazione sul bonus gas);
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2009, DCO 33/09, intitolato “Metodologia di ricostruzione dei consumi di gas a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura” (di seguito: documento per la consultazione sulla ricostruzione consumi gas) e le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate.

Considerato che:

- il Testo integrato della qualità dei servizi gas ha definito la disciplina della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il periodo regolatorio 2005-2008 con riguardo alle prestazioni più frequentemente

- richieste dai clienti finali, elencando tra queste anche la verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
- la regolazione in materia è stata poi modificata con la deliberazione ARG/gas 51/08 a valle di una prima fase di consultazione, condotta nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07, inerente la revisione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo regolatorio, anche a fronte delle istanze presentate dalle Associazioni dei consumatori, sollecitate da notizie di stampa circa la possibile non affidabilità della misura del gas fornito ai clienti finali;
 - con la suddetta deliberazione si è stabilito tra l'altro:
 - a. l'obbligo di sostituzione del misuratore senza addebito di costi al cliente finale in caso di esito negativo della verifica, garantendo la corretta conservazione dell'apparato sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di invio del resoconto della verifica;
 - b. condizioni di minor costo per le verifiche di misuratori vetusti fino alla classe G 6, purché richieste secondo una precisa tempistica;
 - c. l'applicazione della disciplina prevista dalla deliberazione n. 200/99 in tema di ricostruzione dei consumi di energia elettrica, con specifico riferimento agli articoli 9, 10 e 11, anche all'ambito del gas naturale, fatti salvi gli opportuni adattamenti per tenere conto delle specificità del settore; pertanto, nel caso in cui non sia possibile accertare il momento in cui si è verificato il guasto, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura;
 - d. al fine di pervenire ad una metodologia di ricostruzione dei consumi di gas naturale, in seguito all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica legale, unica a livello nazionale, la previsione che *“entro il 30 settembre 2008 le Associazioni delle imprese di distribuzione e di vendita del gas sottopongono all'Autorità una proposta di maggior dettaglio per la ricostruzione dei consumi che tenga conto anche dell'uso del gas”*;
 - la materia è stata nuovamente oggetto di modifica con la deliberazione ARG/gas 90/08, al fine di chiarirne l'interpretazione in conformità al principio secondo il quale la normativa metrologica prevale sulla normativa tecnica, con specifico riguardo agli errori massimi di misura;
 - le disposizioni contenute nelle sopraccitate deliberazioni ARG/gas 51/08 e ARG/gas 90/08 sono state successivamente ricomprese nella RQDG;
 - con riferimento all'attività di vendita, è stato approvato il TIQV, riportante disposizioni a beneficio dei consumatori concernenti, in via esemplificativa ma non esaustiva, la gestione dei reclami e delle rettifiche di fatturazione;
 - in data 17 settembre 2008, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS) ha organizzato una riunione con le Associazioni dei distributori e dei venditori di gas (di seguito: Associazioni degli operatori) per avviare il confronto sul tema della ricostruzione dei consumi e fare un primo punto della situazione sull'applicazione delle norme introdotte dalla deliberazione ARG/gas 51/08; il tavolo tecnico si è riunito nuovamente nel corso del 2009;
 - le Associazioni degli operatori hanno auspicato, tra l'altro, una revisione tempestiva della normativa tecnica utilizzata dai distributori per la verifica in

campo presso il cliente finale, richiedendo all'Autorità di dare esplicito mandato al Comitato italiano gas (di seguito: CIG) in tal senso; peraltro, già in data 11 luglio 2008, il Direttore di DCQS provvedeva ad inviare una comunicazione al CIG inerente il tema della misura del gas fornito ai clienti finali, rilevando la necessità di provvedere ad una armonizzazione della normativa tecnica vigente con quella metrologica;

- in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione ARG/gas 51/08, le Associazioni degli operatori hanno fatto pervenire all'Autorità una comunicazione (Prot. 028830 dell'1 ottobre 2008) recante una proposta in tema di metodologia di ricostruzione dei consumi di gas a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura basata sulla determinazione dei tre seguenti elementi essenziali:
 - a. il volume totale;
 - b. le percentuali di errore;
 - c. i volumi da assoggettare alle percentuali di errore;
- la deliberazione n. 17/07, che ha definito un numero minimo di profili di prelievo standard rendendone obbligatorio l'utilizzo ai fini allocativi, è intervenuta a modificare la deliberazione n. 138/04 prevedendo che il distributore sia tenuto a determinare per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo associato, sulla base di quelli standard e di quanto comunicato dall'utente all'atto della richiesta di accesso alla rete; è stato, altresì, stabilito che il profilo di prelievo del punto di riconsegna possa essere aggiornato dall'impresa di distribuzione ad ogni lettura pervenuta e, comunque, almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico;
- con la segnalazione al Parlamento ed al Governo PAS 1/08 l'Autorità ha formulato alcune osservazioni e proposte sul tema della misura del gas fornito ai clienti finali, specificando peraltro che le proprie competenze riguardano la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori del gas, a valle dell'elaborazione metrologica;
- con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha attribuito alle imprese di distribuzione la responsabilità sia dell'installazione e manutenzione dei gruppi di misura che della raccolta, validazione e registrazione delle misure, per i punti di riconsegna della rete di distribuzione, riconducendo il servizio di misura nell'ambito dei servizi regolati;
- rilevanti modifiche ed integrazioni in materia sono state introdotte dalla deliberazione ARG/gas 69/09, la quale ha provveduto altresì a definire il livello di accessibilità dei misuratori, introducendo le definizioni di misuratore accessibile, con accessibilità parziale e non accessibile nonché di rilevazione come l'attività che comprende la raccolta e la validazione delle misure; il TIVG ha recepito tali novità insieme ad obblighi ed oneri in materia di raccolta, validazione e messa a disposizione dei dati di misura in capo alle imprese di distribuzione;
- in particolare, con riferimento al precedente alinea, il TIVG prevede che il distributore sia tenuto ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato secondo precise tempistiche individuate in funzione dei consumi annui associabili al dato punto di riconsegna;

- la deliberazione ARG/gas 69/09 ha, inoltre, modificato la deliberazione n. 229/01, con specifico riferimento all'articolo 4, comma 4.1, stabilendo che, in caso di mancata raccolta della misura, secondo le suddette tempistiche disciplinate dal TIVG, per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, il venditore sia tenuto a fornire, nella prima bolletta utile, informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura;
- con la deliberazione ARG/gas 155/08 l'Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per tutti i punti di riconsegna delle reti di distribuzione, scandendo un piano temporale di adeguamento che si estende fino a dicembre 2016;
- circa la ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura, si è comunque ritenuto opportuno procedere ad una fase di consultazione, tenendo conto della proposta presentata dalle Associazioni degli operatori, in quanto valido punto di partenza visto l'elevato contenuto tecnico dell'argomento, con lo scopo di permettere a tutti i soggetti interessati, non ultime alle Associazioni dei consumatori, di esprimersi in merito;
- nel documento per la consultazione sulla ricostruzione consumi gas l'Autorità ha formulato proposte circa la determinazione:
 - a. del volume annuale, ai sensi della deliberazione n. 200/99;
 - b. delle percentuali di errore riconosciute, rispettivamente alle portate massima e minima;
 - c. del volume erroneamente misurato;
 - d. di disposizioni correttive ed integrative delle vigenti, con specifico riguardo all'eliminazione dell'inderogabilità ad effettuare la verifica in loco ogni volta che sia tecnicamente possibile, però senza ulteriori aggravii di costo per il consumatore, ossia estendendo l'importo previsto per la verifica presso il cliente finale anche a quella condotta da un laboratorio qualificato;
 - e. di regole complementari da definire nel caso in cui la verifica sia effettuata presso un laboratorio qualificato e l'esistenza di eventuali ulteriori elementi da considerare al fine di pervenire ad una metodologia di ricostruzione dei consumi applicabile ad entrambe le casistiche di verifica del gruppo di misura;
- in particolare, con riferimento alle lettere a., b. e c. del precedente alinea l'Autorità ha:
 - a. presentato le proposte avanzate dalle Associazioni degli operatori, riportando elementi positivi e negativi di ciascuna ipotesi ed evidenziando la soluzione preferita dalle stesse Associazioni;
 - b. per ciascun aspetto rilevante, prospettato la soluzione ritenuta migliore, ossia:
 - (i) circa il volume di riferimento, di utilizzare la disciplina prevista dalla deliberazione n. 17/07, tenendo conto delle letture del punto di riconsegna validate dal distributore e facendo salva la possibilità per il cliente finale, tramite il venditore, di dimostrare l'eventuale non utilizzo della fornitura;
 - (ii) di determinare le percentuali di errore ponendole pari ai valori ottenuti durante la verifica presso il cliente finale o in laboratorio;

- (iii) di calcolare il volume erroneamente misurato moltiplicando il volume di riferimento per la media aritmetica degli errori;
- non vi è stato consenso sulle proposte dell'Autorità relative a quanto riportato alla precedente lettera b., punti (ii) e (iii); in particolare, le Associazioni degli operatori hanno risposto che:
 - a. riconoscere l'errore assoluto e non il delta, dato dalla differenza tra l'errore verificato e quello tollerato, potrebbe essere discriminante nei confronti di quei clienti finali i cui apparati misurino all'interno dell'intervallo di tolleranza ammesso dalla metrologia legale; e ancora, potrebbe non essere conforme alla soluzione ottimale sia dal punto di vista tributario che metrologico;
 - b. l'ipotesi formulata correlata alla portata intermedia non può essere considerata la più idonea, specie per un cliente finale con uso promiscuo; le Associazioni degli operatori hanno ribadito, quindi, la soluzione esposta nel documento interassociativo, mentre alcuni hanno proposto di assumere un ripartizione cinquanta-cinquanta oppure una media pesata, in modo da salvaguardare sempre la semplicità di comprensione del calcolo;
 - per quanto concerne i rimanenti spunti di consultazione, gli operatori:
 - a. condividono all'unanimità l'idea di modificare la disciplina in materia nel punto in cui impone di effettuare la verifica in loco, quando sia tecnicamente possibile; alcuni, però, richiedono un aggiornamento dei costi correlati all'attività nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 61 della deliberazione ARG/gas 159/08;
 - b. concordano sull'utilizzo della metodologia per entrambe le tipologie di verifica evidenziando che, nel caso di verifica presso un laboratorio qualificato, sarà necessario rilevare i valori di targa degli apparecchi utilizzatori al momento della sostituzione del gruppo di misura che si ipotizza non funzionare correttamente;
 - c. richiedono di completare la regolazione in materia definendo norme inerenti le modalità di fatturazione dei conguagli, anche nei confronti del cliente finale, il trattamento di casistiche particolari, quali il blocco del misuratore seppure in costanza di passaggio di gas, il cambio di fornitore nel periodo di interesse per la ricostruzione;
 - l'unica Associazione dei consumatori che ha preso parte alla consultazione ha evidenziato:
 - a. che, qualora il distributore ritenga opportuna l'effettuazione della verifica in laboratorio, il cliente finale dovrebbe poter scegliere la struttura in un elenco di almeno tre realtà e senza sostenere ulteriori aggravii di spesa;
 - b. di prevedere che, nel caso in cui sia il cliente stesso a chiedere la verifica in laboratorio, il costo gli venga addebitato solo qualora l'errore di misura non superi il 2%; il contributo spese sarebbe pari alla differenza tra la cifra richiesta dal laboratorio, più i costi di spedizione, e l'importo di 40 euro nei casi in cui il laboratorio è scelto dal distributore, importo da non sottrarre quando il laboratorio è scelto dal cliente;
 - c. che il volume di riferimento per la ricostruzione dovrebbe essere definito in modo che sia agevolmente controllabile dal cliente finale, suggerendo l'adozione della media dei consumi dei due anni termici antecedenti la penultima lettura non contestata dal cliente; in particolare, si propone un

- periodo di tempo di due anni per i misuratori con membrana sintetica e di cinque anni per quelli con membrana animale;
- d. di condividere la proposta dell’Autorità di far riferimento a tutto lo scostamento registrato in sede di verifica; al limite, ritenendo accettabile l’adozione di una franchigia del 1% in più e del 2% in meno da sottrarre allo scostamento rilevato in fase di controllo;
 - e. circa l’ambito di applicazione della metodologia di ricostruzione dei consumi, di separare i clienti con misuratore di classe maggiore o uguale a G 10 da quelli con misuratore di classe minore o uguale al G 6, definendo per questi ultimi una procedura semplificata;
- con la deliberazione ARG/gas 88/09 l’Autorità ha pubblicato disposizioni in tema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, differenziando i valori economici da corrispondere in modo tale da tener conto delle zone climatiche e del numero dei componenti della famiglia; i parametri tecnici utilizzati per il calcolo nonché le modalità seguite per la loro definizione sono dettagliatamente descritti nel documento per la consultazione sul bonus gas.

Ritenuto che:

- ai fini della ricostruzione dei consumi nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla metrologia legale, sia utile prevedere:
 - a. che il volume di riferimento sia calcolato impiegando il profilo di prelievo del punto di riconsegna, nel rispetto delle previsioni delle deliberazioni n. 138/04 e n. 17/07; appare opportuno, però, rinviarne l’applicazione fino all’entrata in vigore delle relative modifiche legislative, in considerazione delle attività in corso sul tema della fatturazione dei conguagli dei consumi di gas, che vedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresa l’Agenzia delle Dogane;
 - b. in linea con quanto proposto e visto il parere positivo dell’Associazione dei consumatori che ha preso parte alla consultazione, di confermare la determinazione delle percentuali di errore con riguardo a tutto l’errore rilevato in sede di verifica del gruppo di misura;
 - c. in accoglimento dell’istanza emersa dalla consultazione di rivedere quanto prospettato per la determinazione dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute, di fare riferimento alla deliberazione ARG/gas 88/09 pesando l’eventuale quota termica tramite coefficienti differenziati per zona climatica e per numero di componenti la famiglia, perseguendo così il fine di semplicità ed immediatezza di comprensione della soluzione;
- con riguardo alla precedente lettera c., sia opportuno limitare la metodologia indicata ai soli clienti di tipo domestico ovvero, alla luce delle definizioni previste dal TIVG, ai punti di consegna nella titolarità di clienti domestici o relativi a condomini con uso domestico; per tutti gli altri, ai quali si applica la disciplina in materia definita dalla RQDG, disporre che i distributori si accordino con il venditore nel rispetto delle indicazioni fornite dal cliente finale da questi servito;

- sia necessario perfezionare le disposizioni del Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura del gas stabilendo di:
 - a. eliminare l'inderogabilità ad effettuare la verifica presso il cliente finale ogni volta che essa sia tecnicamente possibile, lasciando la possibilità di scelta al distributore, ma senza introdurre l'obbligo di stilare una lista delle strutture da sottoporre al cliente finale, vista l'attuale disponibilità di laboratori qualificati e, conseguentemente, la plausibile poca sostenibilità di tale norma; tale previsione non comporterà costi aggiuntivi rispetto agli importi già indicati per la verifica in loco per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6;
 - b. al fine di tutelare gli interessi del cliente finale, prevederne la presenza al momento della sostituzione del misuratore per l'invio al laboratorio, o di persona da lui incaricata, affinché provveda anche a firmare il verbale che verrà redatto dal personale del distributore, e fissare un tempo massimo di conservazione dell'apparato sostituito;
 - c. in accoglimento dell'istanza emersa dalla consultazione ed in considerazione delle specificità connesse ai consumi di gas naturale rispetto al settore elettrico, rivedere il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi; in particolare, nel caso in cui non sia possibile determinare con certezza il momento del guasto, definire che il distributore sia tenuto ad effettuare la ricostruzione dei consumi a copertura del periodo che intercorre dalla data di verifica del misuratore, o di sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura validata dal distributore ai sensi del TIVG e non contestata dal cliente finale secondo i tempi e le modalità indicati dal TIQV;
 - d. qualora non ci siano letture validate disponibili a tal fine, fissare un tempo massimo per la ricostruzione dei consumi pari a cinque anni solari, peraltro in modo conforme alle norme del Codice Civile sulla prescrizione del diritto di credito relativo al prezzo della somministrazione;
 - e. introdurre condizioni di favore per il consumatore qualora l'esercente non abbia rispettato la regolazione vigente in materia per gli ambiti di competenza, garantendo che gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas non vengano posti a carico del cliente finale, per un periodo non superiore a quello previsto in contratto per la periodicità di raccolta del dato di misura;
 - f. stabilire che nei casi in cui il distributore accerti un malfunzionamento del gruppo di misura, lo stesso sia tenuto a sostituirlo in ordine ad effettuarne la verifica presso un laboratorio qualificato;
 - g. al fine di favorire modalità operative omogenee, disporre che le regole in tema di ricostruzione dei consumi gas siano applicate anche alle verifiche effettuate su richiesta del venditore con cui il cliente finale ha stipulato il contratto di fornitura;
- sia opportuno riconoscere agli operatori un tempo minimo di adeguamento alle modifiche introdotte alla regolazione vigente, prevedendo che le stesse entrino in vigore l'1 aprile 2010;
- sia altresì opportuno rinviare la finalizzazione di altre proposte a completamento della regolazione in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale a valle di ulteriori fasi di consultazione, non solo per la

complessità della materia ma anche per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e di future determinazioni dell'Autorità in materia di misura del gas

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni generali dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura”, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di introdurre a far data dall’1 aprile 2010 le seguenti integrazioni e modifiche all’articolo 41 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08:
 - a. il comma 41.3 è sostituito dal seguente comma:

“41.3 L’impresa distributrice è tenuta a fissare con il cliente finale l’appuntamento per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura sia presso il cliente finale che nel caso di invio ad un laboratorio qualificato; l’impresa distributrice, nei casi di impossibilità ad effettuare la verifica del gruppo di misura presso il cliente finale, riporta nel resoconto di verifica le cause della effettuazione della verifica presso un laboratorio qualificato. Qualora l’impresa distributrice abbia ricevuto la richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del venditore, ma non abbia ancora ricevuto la relativa conferma, non può procedere alla sostituzione del gruppo di misura prima di aver provveduto a dar seguito all’eventuale conferma di richiesta della verifica del gruppo di misura. L’impresa distributrice che rilevi un malfunzionamento del gruppo di misura è tenuta a sostituirlo senza oneri per il cliente finale per l’invio ad un laboratorio qualificato ai fini dell’effettuazione della verifica.”;
 - b. al comma 41.4 le parole “sia necessario l’invio dello stesso presso laboratori qualificati, l’impresa distributrice” sono sostituite dalle parole “l’impresa distributrice decida l’invio dello stesso presso laboratori qualificati, la stessa” e dopo le parole “i tempi previsti per la sua effettuazione.” sono aggiunte le parole “Al momento della sostituzione del gruppo di misura per l’invio dello stesso ad un laboratorio qualificato, anche nel caso in cui sia tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale, l’impresa distributrice è tenuta a fornire al cliente finale tutte le informazioni inerenti al laboratorio prescelto.”;
 - c. al comma 41.5, alla lettera a), punto (v), la parola “l’eventuale” è sostituita dall’articolo “la”; dopo la lettera b) è aggiunta la lettera “c) provvede a rendere edotto il cliente finale sulle attività in corso, sottoponendo anche alla sua firma il verbale redatto.” e, dopo le parole “L’impresa distributrice attua quanto sopra indicato anche”, le parole “nei casi” sono sostituite dalle parole “in tutti i casi”;
 - d. al comma 41.7, alla lettera a) sono aggiunte le parole “oppure presso un laboratorio qualificato per scelta dell’impresa distributrice” e alla fine sono aggiunte le parole “L’impresa distributrice, che ha deciso di inviare il gruppo di misura ad un laboratorio qualificato nei casi in cui sia tecnicamente possibile

effettuare la verifica presso il cliente finale, non può addebitare al venditore il costo della sostituzione e, qualora la verifica sia stata condotta senza contraddittorio, è tenuta a garantire la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito, per i 90 giorni solari successivi alla data di verifica, nel caso in cui decida di non installarlo nuovamente presso il cliente finale.”;

e. al comma 41.11, alla lettera a) le parole “può procedere” sono sostituite dalle parole “che procede”, dopo le parole “sostituzione del gruppo di misura” è soppressa la parola “anche” e le parole “garantendo in tal caso” sono sostituite dalla parola “garantisce”;

f. sempre al comma 41.11 dopo la lettera b) è aggiunto quanto di seguito:

“c) l’impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi nel rispetto delle disposizioni in materia approvate dall’Autorità;

d) in deroga a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99, se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l’impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o di sostituzione dell’apparato per l’invio ad un laboratorio qualificato, e l’ultima lettura validata ai sensi del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e non contestata dal cliente finale secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; il periodo con riferimento al quale l’impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura o la sostituzione per l’invio ad un laboratorio qualificato;

e) l’impresa distributrice, che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei punti di riconsegna, non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo non superiore a quello previsto in contratto per la periodicità di raccolta del dato di misura;

f) il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore a quello addebitatogli dall’impresa di distribuzione, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi; nel caso di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, il venditore che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di obblighi informativi nei confronti del cliente finale non può addebitare al cliente finale gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo non superiore a quello previsto in contratto per la periodicità di raccolta del dato di misura.

L’impresa distributrice attua quanto sopra indicato anche nei casi di verifica del gruppo di misura effettuata su richiesta del venditore con cui il cliente finale ha stipulato un contratto di fornitura.”;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità affinché provveda a dare attuazione al presente provvedimento, con

Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), approvato con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 120/08, come risultante dalle integrazioni e modifiche apportate con il presente provvedimento.

27 gennaio 2010

Il Presidente Alessandro Ortis